



COMUNE DI SAVOCA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Reg. del 10 Maggio 2019

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **Maggio** alle ore **10.39** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla prima convocazione, in sessione non urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. STRACUZZI MASSIMO	X	
2. ALTADONNA ANTONINO GIOVANNI		X
3. BOTTARI VANESSA		X
4. CRUPI FABIO		X
5. NICITA FRANCESCO COSIMO	X	
6. PALELLA CATIA	X	
7. PALELLA MASSIMILIANO	X	
8. PANTÒ' PAOLA		X
9. RISTUCCIA GIULIA ANNA	X	
10. SANTORO PIETRO ANTONINO	X	
11. TRIMARCHI SERGIO		X
12. TRIOLO ONOFRIO	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 05 Presenti n. 07

Sono assenti i Consiglieri: Altadonna Antonino G., Bottari Vanessa, Crupi Fabio, Pantò Paola, e Trimarchi Sergio. Risultato legale, ai sensi del comma 1° dell'art. 30 della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente Arch. Massimo Stracuzzi.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Milena Gaglio.

Sono presenti in aula il Vice-Sindaco Giuseppe Natalino Trimarchi e gli Assessori Maria Carmela Rosalia Miuccio e Trimarchi Giuseppe.

Ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere positivo
- il Responsabile del servizio di ragioneria, per la regolarità contabile, parere positivo.

La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione posta al decimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *"Istituzione imposta di soggiorno e approvazione regolamento"*

Chiede la parola il consigliere Santoro il quale, ricorda al Consiglio che avendo votato per l'istituzione dell'imposta già lo scorso anno, l'ovvia conseguenza è approvare il regolamento.

Chiede la parola il Sindaco, il quale, dopo aver ringraziato la minoranza per il lavoro svolto e lo spirito di lealtà e collaborazione che ha da sempre mostrato, dichiara di essere favorevole all'introduzione dell'imposta di soggiorno. Ricorda che la stessa è per legge un'entrata vincolata ad essere spesa per servizi turistici.

Dopo ampia discussione il consiglio stabilisce euro 2,00 per le strutture alberghiere ed euro 1,00 per i B&B. Sarà introdotta a partire dall'esercizio 2020 e comunque dopo l'avvenuta realizzazione dei bagni pubblici.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

ad unanimità dei voti dei presenti espressi dai consiglieri presenti per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Vista lo Statuto;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Preso atto dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione posta al decimopunto dell'ordine del giorno di cui in oggetto, la quale allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI SAVOCA

Città Metropolitana di Messina
Piazza G. D'Annunzio, n° 1 - 98038 Savoca
www.comunesavoca.gov.it
e-mail: info@comunesavoca.gov.it
pec: comunesavoca@dgpec.it
Partita IVA: 00432860831
Tel. 0942/761006-07 - Fax 0942/761014



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Premesso che:

- L'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, "*disposizioni in materia di federalismo municipale*", ha:
 - a) Introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, qual è il **Comune di Savoca**, di istituire, con deliberazione del consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) Previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Visto l'art.4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del d.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché in deroga all'art.1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208,

Considerato che il comune di **Savoca**, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il comune di **Savoca** rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'ultimo anno nelle strutture alberghiere e, soprattutto, extra-alberghiere (affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanza, Bed & Breakfast, agriturismo e similari).

Considerato che per incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto, pertanto, sentite informalmente gli operatori e le associazioni del settore di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, si applicherà l'art.2 comma 2;

Preso atto del regolamento d'istituzione di istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, predisposto dall'ufficio di segreteria, composto da n. 13 articoli, redatto su schema suggerito dall'ANCI;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso da responsabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs n.267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267 del 2000;

PROPONE

- a) **Di istituire**, ai sensi dell'art.4 del D.lgs.14 marzo 2011, n.23 e per quanto disposto dall'art.4.comma 7, del D.L. 24 aprile 2012, n.50, nel Comune di **SAVOCA** l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.
- b) **Di approvare** il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno composto da n. 13 articoli che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- c) **Di dare atto** che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione.
- d) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del DI n.201 del 2011 e dell'art.52, comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997
- e) **Di prevedere** per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di € 1.000,00



IL PROPONENTE



COMUNE DI SAVOCA

Città Metropolitana di Messina

Piazza G. D'annunzio, n° 1 - 98038 Savoca

www.comunesavoca.gov.it

e-mail: info@comunesavoca.gov.it

pec: comunesavoca@dgpec.it

Partita IVA: 00432860831

Tel. 0942/761006-07 - Fax 0942/761014



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Savoca.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del d. Lgs n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto legislativo 14 marzo 20'11, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Savoca in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali;
2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal **sessantunesimo giorno** successivo dalla data di esecutività della presente deliberazione. Per gli anni successivi è in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nell'articolo 1 fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
4. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche quelle situate all'area aperta – campeggi- agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di **SAVOCA**;

Articolo 3

Soggetto passivo

1. E' soggetto dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 che si trovano nel territorio del Comune di **SAVOCA** e non risulta iscritto all'anagrafe di **Savoca**.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive presenti sul territorio è determinato come segue:
 - a) attività extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva(strutture all'area aperta-campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti vacanze, camere in affitto e case per ferie) : **Euro 2,00 a pernottamento.**
 - b) tutte le altre categorie non espressamente elencate alla voce a) : **Euro 3,00 a pernottamento**

Articolo 5

Esenzioni e agevolazioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta:

- a) I residenti all'ufficio anagrafe del comune di Savoca;
 - b) I minori fino al compimento di 10 anni di età;
 - c) I malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nel caso di malati minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modello predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - d) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) Il personale appartenente alla polizia di stato e altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635;
2. L'imposta è applicabile fino ad un massimo di 7 pernottamenti complessivi nell'anno solare di riferimento per le strutture ricettive all'area aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo a riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente fissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive Università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purchè

documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al comune, entro il sedicesimo giorno della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazioni di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenute inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione in luoghi Comuni della struttura e/o pubblicazione sul sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dagli uffici comunali
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata o nominativa al cliente(conservandone copia).
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art.3, di appositi dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno; Segnalare all'amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'Imposta.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di **SAVOCA**.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno della fine di ciascun trimestre solare:
 - a) Su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Savoca;
 - b) Tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Savoca;
 - c) Mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro
 - d) Mediante versamento unitario di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Articolo 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti
 - Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e formati.

Articolo 9
Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.6, comma 3, da parte della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art.8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta Stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pare o superiore ad euro 1000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci:

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Art.13

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rimanda alle norme giuridiche di carattere generale che regolano la materia.

Schema di regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Savoca

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art.3 Soggetto passivo
- Art.4 Tariffe
- Art.5 Esenzioni e agevolazioni
- Art.6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art.7 Versamento dell'imposta
- Art.8 Disposizioni in tema di accertamento
- Art.9 Sanzioni
- Art.10 Riscossione coattiva
- Art.11 Rimborsi
- Art.12 Contenzioso
- Art.13 Disposizioni finali.

Comune di Savoca

Provincia di Messina

Organo di revisione

Verbale n.35 del 29/03/2019

Oggetto: Istituzione imposta di soggiorno – Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo il Revisore Unico nominato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 28/04/2017 per il triennio 2017/2020 in data 28.03.2017 tramite PEC è pervenuta richiesta di parere in riferimento alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto quanto sopra menzionato

Premesso che

- con decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 viene ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2019;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli art.49 – com.1 – e 147 bis del decreto Lgs 18/08/200, n.267, e successive modifiche e integrazioni;
- visti i riferimenti normativi indicati nella proposta di delibera;
- Lo Statuto dell'Ente ed il regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.4 del Dlgs 14/03/2011 n.23 “ disposizioni in materia di federalismo municipale” introduzione dell'imposta di soggiorno
- Che il Comune di Savoca rientra nell'elenco delle località turistiche;

Raccomandazioni:

L'istituzione dell'imposta di soggiorno è subordinata all'approvazione del regolamento;
Le somme introitate a seguito dell'istituzione dell'imposta di soggiorno dovranno essere destinate a finalità previste dalla normativa.

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Mario Landani



**PARERI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: : Istituzione Imposta di soggiorno e approvazione Regolamento

C O P E R T U R A E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A

Ai sensi della L.R. n. 44/1991, si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di
€ _____, Codice _____,

come da prospetto che segue:

Somme stanziare (+) €. _____

Variazioni in aumento (+) €. _____

Variazioni in diminuzione (-) €. _____

Somme già impegnate (-) €. _____

Somme disponibili (-) €. _____

Savoca, li _____

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n.142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48, così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere

Savoca li _____

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Savoca li 25/03/2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
F.to Sig.ra Giulia Anna Ristuccia

Il Presidente
F.to Arch. Massimo Stracuzzi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Milena Gaglio

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line il **17/05/2019** e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi fino al **16/06/2019**

L'Addetto
F.to Santina Stracuzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione:
È stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 17/05/2019 per 30 giorni consecutivi fino al 16/06/2019 (ai sensi dell'art.32 della L. 69/2009).

Li

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO D'ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Essendo la stessa immediatamente esecutiva.
- ☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12 della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44

Li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Milena Gaglio